ADESIONE ALL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO COLLETTIVO PER LE STAZIONI OCEANICHE DELL'ATLANTICO DEL NORD, CON ALLEGATI

Art. 3 (Accordo)

Obblighi delle Parti concessionarie del diritto di esercizio

1) Le Parti concessionarie del diritto di esercizio si impegnano a che le navi che esse gestiscono presso le stazioni assicurino i servizi specificati nell'allegato II del presente Accordo.

2) Una Parte concessionaria del diritto di esercizio puo' accordarsi con un'altra Parte Contraente perche' quest'ultima assicuri temporaneamente i servizi che forniva la prima. Un simile accordo non comportera' alcun aumento degli oneri finanziari delle altre Parti Contraenti. Tale accordo e le ragioni che l'hanno motivato sono notificate al Segretario generale. Per ogni accordo di questo genere, che non rivesta tuttavia carattere temporaneo, secondo il quale un'altra parte contraente assumerebbe l'incarico dei servizi forniti da una Parte concessionaria del diritto di esercizio, e' necessaria l'autorizzazione del Consiglio.

3) Nel caso in cui una Parte concessionaria del diritto di esercizio non potesse, durante un periodo superiore a quarantacinque giorni, assicurare i servizi che le incombono, ne informa le altre Parti Contraenti per il tramite del Segretario generale indicandone i motivi e la durata probabile di tale situazione. Se le circostanze cosi' create non incontrano un'accettazione generale, il Segretario generale convoca una sessione del Consiglio.

Versione in vigore dal 3 febbraio 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati
Estremi	Legge 29 novembre 1980, n. 964
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-all-accordo-di-finanziamento-collettivo-per-le-stazioni/accordo-art-3-obblighi-delle-parti-concessionarie-del-diritto-di-esercizio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it